



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0008909 - 12/06/2015
USCITA
Allegati : 0

FM/COO:ad

Roma, 12 GIU. 2015

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Roma
P.le delle Belle Arti, 2
00196 Roma

inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 114/2015_Incompatibilità docenti istituti scolastici pubblici e professori universitari

Si fa seguito al quesito pervenuto in data 16 aprile u.s., con cui codesto Ordine ci chiede di sapere se, alla luce di quanto previsto dall'art. 4 del d.lgs. 139/2005 e dalle Note interpretative del CNDCEC ad esso inerenti (ult. agg. marzo 2012), sussistono eventuali cause di incompatibilità con l'esercizio della professione da parte:

- 1) del personale docente, direttivo e ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato che svolge attività di docente a tempo pieno, in presenza di autorizzazione del direttore didattico/preside rilasciata ai sensi dell'art. 92, co. 6, DPR 417/1974;
- 2) del professore universitario a tempo definito, a prescindere dal numero delle ore dedicate all'Università, attesa la specialità della normativa in materia di docenza universitaria *ex art. 6, co. 9, l. 240/2010* rispetto alla disciplina del pubblico impiego di cui all'art. 1, co. 56, l. 662/1996.

Con riferimento al quesito di cui al punto 1), si osserva che al personale docente, direttivo e ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato è consentito l'esercizio di attività professionale previa autorizzazione del direttore didattico/preside se l'attività professionale non pregiudica l'assolvimento delle attività inerenti la docenza e viene svolta in orario compatibile con l'orario di insegnamento/servizio. Come correttamente indicato nel quesito, la norma di riferimento è l'art. 92, co. 6, del DPR n. 417/1974, che testualmente recita: "Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio allo assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio".

In relazione al quesito di cui al punto 2) (eventuale incompatibilità con l'incarico di professore universitario a tempo definito/a tempo pieno), si evidenzia quanto segue.

La normativa in materia di docenza universitaria - che è disciplina di settore rispetto a quella, generale, sul pubblico impiego - regola la possibilità di esercitare l'attività professionale sulla base della distinzione tra professori a tempo pieno e professori a tempo definito, con una disciplina mutata nel tempo. L'art. 11 del DPR n. 382/1980 consentiva al professore l'opzione, ogni due anni, tra i due regimi

indicando che quello a tempo pieno era incompatibile, tra l'altro, «con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna», facendo però «salve le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, nonché le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali». Invece il regime a tempo definito era «compatibile con lo svolgimento di attività professionali e di attività di consulenza anche continuativa esterne».

Tale disciplina è stata in gran parte confermata dall'art. 6 della L. 30 dicembre 2010, n. 240 (legge delega sul riordino della normativa universitaria), la quale appunto ribadisce che «il regime di impegno dei professori e dei ricercatori è a tempo pieno o a tempo definito»; il comma 9 del medesimo articolo indica poi nuovamente che «l'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli artt. 13, 14 e 15 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382». Invece i «professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza» (art. 6, co. 12); anche in tal caso è ribadita la possibilità di mutare regime ogni due anni (comma 6).

In definitiva, sotto l'aspetto della compatibilità con l'attività professionale il regime attuale e quello previgente restano pressoché uguali, fatta salva l'elencazione analitica, per i professori e i ricercatori a tempo pieno, delle attività che possono svolgere, consentendo nei commi 10 e 11 attività anche remunerate, ma che la legge indica analiticamente riconnettendole alla ricerca scientifica e alla didattica, come le attività di valutazione e di referaggio, le lezioni e i seminari di carattere occasionale, le attività di collaborazione scientifica e di consulenza, comunicazione e divulgazione scientifica e culturale nonché pubblicistiche ed editoriali ecc.

Per quanto riguarda l'individuazione di un incarico a tempo definito o a tempo pieno la normativa di settore (art. 10 del D.P.R. 382/1980) ha quantificato l'impegno orario prevedendo che i professori di I e II fascia debbano dedicare alle attività didattiche: i) non meno di 250 ore annuali, se optano per il tempo definito; ii) non meno di 350 ore annuali, se optano per il tempo pieno.

Considerata la 'specialità' della normativa relativa alla docenza universitaria rispetto alla disciplina del pubblico impiego, è esclusa l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 1, co. 56, della L. n. 662/1996 (full-time/part-time del dipendente pubblico).

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Francesca Maione